

## Organizzazione del piano ferie e gestione dei riposi compensativi del personale ATA

Il piano ferie del personale ATA deve tenere conto di quanto previsto dall'art. 13 del CCNL del comparto scuola 2007 di cui si riportano di seguito i commi 10 - 12:

*10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.*

*11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio/31 agosto.*

*12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.*

Il piano ferie, dunque, dovrà garantire al dipendente la fruizione di **TUTTI** i giorni di ferie maturati nell'a.s. 2019/2020 entro il 31 agosto 2020 e questo nel rispetto del diritto del lavoratore.

Se la fruizione di tutti i giorni maturati fosse resa impossibile da **MOTIVI DI SERVIZIO O DA MOTIVI PERSONALI DEBITAMENTE DOCUMENTATI**, il personale ATA fruirà delle ferie non godute entro il 30 aprile 2021: questo potrebbe accadere sia in fase di formalizzazione del piano ferie, sia in fase di esecuzione del piano stesso. Per l'anno in corso le ferie pregresse dei collaboratori scolastici dispensati dal servizio ai sensi della decretazione emergenziale devono essere già state fatte fruire con lo stesso dispositivo che stabiliva l'esenzione.

In buona sostanza non è previsto che nel piano ferie si computi un numero di giorni inferiore a quello dei giorni maturati **IN ASSENZA DI MOTIVI DI SERVIZIO** o di carattere personale debitamente documentati.

E' diritto del lavoratore fruire di tutti i giorni maturati, non di scegliere di godere di una loro parte entro il 30 aprile 2021.

Lo straordinario **va ovviamente pagato nei limiti delle risorse disponibili come risultano dal contratto integrativo di istituto**. Nel contratto sarà indicato che, superato quel limite, per il dipendente che si renda disponibile a prestare servizio straordinario il compenso non sarà monetizzato, ma reso attraverso riposo compensativo.

Riteniamo, come ribadito in altri documenti, che tale riposo compensativo debba essere utilizzato per giustificare la mancata prestazione lavorativa in presenza e da remoto per i collaboratori scolastici (ad esempio) prima di ricorrere all'esenzione di cui all'art. 1256 c.c.

In sintesi, le operazioni da fare sono le seguenti:

Documento a cura dell'ANP 18 giugno 2020



- 1) accertarsi dell'esaurimento delle ferie pregresse (a.s. 2019/20);
- 2) dare indicazioni formali al Direttore dei servizi di predisporre un piano ferie tenendo conto delle esigenze di servizio e con l'unico vincolo di garantire a ciascun lavoratore la fruizione di 15 gg continuativi tra il 1° luglio e il 31 agosto.
- 3) accertarsi che le ferie siano fruito tutte entro l'anno scolastico (31/8/2020).

L'eventualità che possano rimanere giorni di ferie da fruire nell'anno scolastico successivo deve essere subordinata alle sole ipotesi previste dal CCNL sopra riportate.